

SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT SIM S.P.A.



**REGOLAMENTO DEL PIANO DI
AZIONARIATO**

30 MARZO 2021

INDICE

PREMESSA.....	2
1 - DEFINIZIONI	2
2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PIANO	4
3 - TIPOLOGIA DEI BENEFICI RICONOSCIUTI AI BENEFICIARI DEL PIANO	4
4 - ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI	5
5 - TEMPISTICA DEL PIANO	5
6 - ESERCIZIO DELLE OPZIONI	6
7 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI	6
8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI	7
9 - EVENTI RIGUARDANTI I BENEFICIARI	8
10 - EVENTI STRAORDINARI	9
11 - MODIFICHE AL PIANO E CONCLUSIONE DELLO STESSO	10
12 - GESTIONE DEL PIANO	10
13 - ARBITRATO	11
14 - ACCETTAZIONE DEL PIANO	11
15 - RAPPORTI DI LAVORO	11
16 - OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI	12
17 - SCINDIBILITÀ.....	12
18 - TERMINI.....	13
19 - ARROTONDAMENTI.....	13
20 - LEGGE APPLICABILE.....	13
21 - COMUNICAZIONI.....	13

PREMESSA

La Società Solutions Capital Management SIM S.p.A. (di seguito la “Società” o “SCM”) ha adottato un Piano di azionariato (di seguito il “Piano”) costituito da un Piano di *Stock Option* che verrà attuato sulla base dei livelli di *Performance* raggiunti dalla Società e dei livelli di *Performance* individuali. Il presente Regolamento (di seguito il “Regolamento”) disciplina e definisce i criteri di attuazione del Piano di *Stock Option* rivolto a taluni dipendenti, amministratori e collaboratori della Società che verranno individuati, in conformità al Regolamento stesso, tra coloro che siano investiti di funzioni di rilevanza strategica per il conseguimento degli obiettivi aziendali, al fine di incentivarli nella valorizzazione della Società ed al tempo stesso di creare uno strumento di fidelizzazione di questi ultimi.

Il Regolamento è stato approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall’assemblea degli azionisti della Società nella riunione del 27 aprile 2021 e dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione del 30 marzo 2021.

Il Piano prevede l’assegnazione di Opzioni (Piano di *Stock Option*) che consentano ai Beneficiari, al raggiungimento di determinati obiettivi di *Performance* individuali e societari, nonché al soddisfacimento delle altre condizioni previste dal Regolamento, l’acquisto di azioni della Società ad un prezzo predeterminato.

Al raggiungimento di un livello minimo di *Performance* della Società sarà possibile esercitare le Opzioni, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal presente Regolamento. La Società attuerà quanto previsto con riferimento al Piano di *Stock Option*, mediante l’aumento di capitale sociale riservato ai Beneficiari del Piano.

Tutto ciò premesso, la Società adotta il seguente Regolamento del Piano.

1 - DEFINIZIONI

Le premesse costituiscono parte integrante del Regolamento.

Ai fini dell’esecuzione ed interpretazione del Regolamento, di seguito indicati i termini e le espressioni utilizzati nell’ambito del documento, in uno al corrispondente significato attribuito a ciascuno di essi.

Azioni/e: le azioni ordinarie di SCM.

Beneficiari/o: i dipendenti che rivestono ruoli strategici all’interno della Società, i membri del Consiglio di Amministrazione, i consulenti finanziari con contratto di agenzia di SCM, come definiti e individuati all’art. 2.

Comunicazione di Conferma: la comunicazione indirizzata dal Beneficiario del Piano ad SCM

contenente il numero delle Opzioni Esercitabili che intende effettivamente esercitare ed il numero di conto deposito titoli su cui verranno depositate le Azioni sottoscritte.

Data di Rilevazione delle *Performance*: data alla quale l'Organo di Gestione del Piano rileverà il raggiungimento degli Obiettivi di *Performance* Individuali e della Società prefissati dallo stesso e comunicati ai Beneficiari nella Lettera di Assegnazione, ossia il 31 dicembre 2023. Gli obiettivi di *Performance* sono rilevati su un Periodo di Valutazione che si estende fino alla Data di Rilevazione delle *Performance*.

Finestra Temporale: il periodo temporale, come definito all'art. 5, entro cui il Beneficiario potrà esercitare le Opzioni.

Granting Date: la data in cui ai Beneficiari verranno assegnate le Opzioni, ossia il 1° gennaio 2024.

Lettera di Assegnazione: la comunicazione indirizzata dalla Società ai Beneficiari del Piano contenente: *i*) il numero di Opzioni Assegnate, *ii*) il periodo temporale di maturazione delle Opzioni, *iii*) gli Obiettivi di *Performance* Individuali dei Beneficiari e gli Obiettivi di *Performance* della Società al raggiungimento dei quali le Opzioni si riterranno Opzioni Esercitabili, *iv*) il prezzo di acquisto delle Azioni in caso di esercizio delle Opzioni, *v*) le modalità di esercizio del diritto di opzione attribuito, *vi*) il Regolamento del Piano.

Lettera di Attribuzione: comunicazione indirizzata dalla Società ai Beneficiari del Piano contenente: *i*) le *Performance* Individuali e della Società raggiunte, *ii*) il numero delle Opzioni Esercitabili, *iii*) le modalità per esercitare le Opzioni Esercitabili, *iv*) il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della Società.

Obiettivi di *Performance* della Società: gli obiettivi di *Performance* della Società indicati nella Lettera di Assegnazione che la Società deve raggiungere affinché i Beneficiari del Piano possano esercitare le Opzioni.

Obiettivi di *Performance* Individuali: gli obiettivi di *performance* indicati nella Lettera di Assegnazione che ciascun Beneficiario deve raggiungere per poter esercitare le Opzioni.

Opzioni/e: i diritti condizionati di sottoscrivere Azioni della Società ad un prezzo determinato, in base ai termini ed alle condizioni stabiliti nel presente Regolamento. Ogni Opzione assegna, al verificarsi delle condizioni stabilite dal piano, il diritto di acquistare un'azione ordinaria della Società.

Opzioni Assegnate: le Opzioni per le quali la Società abbia inviato ai Beneficiari, a norma dell'art. 4, la Lettera di Assegnazione dagli stessi accettata secondo quanto indicato all'art. 4.2.

Opzioni Esercitabili: la percentuale di Opzioni Attribuite per le quali si siano verificate le condizioni previste agli artt. 6.1 e 6.2, determinata secondo quanto ivi previsto e comunicata ai Beneficiari del Piano con la Lettera di Attribuzione.

Organo di Gestione del Piano: l'organo preposto all'invio della Lettera di Assegnazione ai

Beneficiari del Piano di Azionariato, alla determinazione delle *Performance* Individuali e della Società, alla rilevazione delle *Performance* e all’invio della Lettera di Attribuzione.

Periodo di Valutazione: l’arco temporale ricompreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2023, durante il quale verranno rilevate le *Performance* Individuali dei Beneficiari del Piano e le *Performance* della Società.

Piano di Azionariato (o Piano): il Piano di Stock Option disciplinato dal presente Regolamento e predisposto da SCM in favore dei Beneficiari del Piano.

Prezzo di Sottoscrizione: il corrispettivo che il Beneficiario del Piano deve corrispondere alla Società per esercitare le Opzioni Esercitabili.

Piano di Stock Option: il piano di attribuzione a titolo gratuito, dalla Società ai Beneficiari, di un numero di Opzioni che, al verificarsi delle condizioni definite nel Regolamento, attribuiscono al Beneficiario il diritto di sottoscrivere un corrispondente numero di Azioni della Società ad un prezzo determinato.

Regolamento: il presente Regolamento che prevede i termini e le condizioni del Piano, unitamente ad eventuali modifiche che ad esso possano essere apportate ai sensi del Regolamento.

SCM (o la Società): Solutions Capital Management SIM S.p.A..

Valore di Quotazione: il valore medio di un’azione ordinaria della Società così come rilevato dall’AIM ITALIA nel mese di dicembre 2020.

Vesting Schedule: la tempistica del piano come definita all’art. 5.3.

2 - INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PIANO

2.1 Sono Beneficiari del Piano i dipendenti, i membri del Consiglio di Amministrazione e i consulenti finanziari con contratto di agenzia individuati discrezionalmente e insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell’ambito della Società, in relazione alla valorizzazione della Società.

I Beneficiari potranno essere individuati anche successivamente all’approvazione del Piano.

3 - TIPOLOGIA DEI BENEFICI RICONOSCIUTI AI BENEFICIARI DEL PIANO

3.1 I benefici oggetto del Piano sono le Opzioni.

3.2 Le Opzioni attribuiscono a titolo gratuito ai Beneficiari, il diritto di sottoscrivere, al verificarsi delle condizioni di cui agli artt. 6.1 e 6.2 del Regolamento, Azioni di nuova emissione della Società al prezzo determinato all’art 4.3 del Regolamento.

Ogni Opzione attribuita al Beneficiario assegna allo stesso il diritto di acquistare un’Azione.

3.3 Le Opzioni sono diritti personali, nominativi e non negoziabili (fatta salva la loro trasmissione ai

successori *mortis causa* secondo quanto previsto nel Regolamento).

3.4 Il numero di Opzioni, individuato ed offerto a ciascun Beneficiario, sarà discrezionalmente ed insindacabilmente determinato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta nell'ambito della Società in relazione alla valorizzazione della Società.

Il numero di Opzioni potrà essere individuato anche successivamente all'approvazione del Piano.

3.5 La Società attuerà quanto previsto con riferimento al Piano di Stock Option mediante l'aumento di capitale sociale riservato ai Beneficiari del Piano.

4 - ASSEGNAZIONE DELLE OPZIONI

4.1 L'assegnazione delle Opzioni avverrà tramite Lettera di Assegnazione inviata, a mezzo PEC preventivamente comunicata, dall'Organo di gestione del Piano di cui all'art. **12** del Regolamento, al Beneficiario, ed avrà il seguente contenuto: *i*) il numero di Opzioni Assegnate; *ii*) il periodo temporale di maturazione delle Opzioni; *iii*) gli Obiettivi di *Performance* Individuali dei Beneficiari e gli Obiettivi di *Performance* della Società, al raggiungimento dei quali le Opzioni si riterranno Opzioni Esercitabili; *iv*) il prezzo di acquisto delle Azioni in caso di esercizio delle Opzioni; *v*) le modalità di esercizio del diritto di opzione attribuito; *vi*) il Regolamento del Piano.

4.2 Il Beneficiario dovrà sottoscrivere per accettazione piena ed incondizionata la Lettera di Assegnazione inviatagli dall'Organo preposto alla gestione del Piano ed inviare la stessa a mezzo PEC alla Società, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In assenza di tale accettazione scritta, la Lettera di Assegnazione s'intenderà priva di ogni effetto.

4.3 Il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della Società è determinato sulla base del prezzo ufficiale del titolo SCM sul Mercato AIM ITALIA. In particolare, il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della Società sarà pari a 4,15.

5 - TEMPISTICA DEL PIANO

5.1 A partire dalla *Granting Date*, i Beneficiari riceveranno la Lettera di Assegnazione di cui all'art. **4.1** del Regolamento; nell'arco temporale compreso tra la *Granting Date* ed il 31 dicembre 2024, il diritto di esercitare le Opzioni non potrà essere esercitato e/o ceduto, a qualunque titolo, per atto tra vivi o *mortis causa*, nemmeno parzialmente, a soggetti terzi. Ogni tentativo di trasferimento o negoziazione, compreso, a titolo esemplificativo, ogni tentativo di trasferimento per atto tra vivi, l'apposizione del pegno o di altro diritto reale, sottoposizione a sequestro o pignoramento, renderà le Opzioni inefficaci ed esse non potranno più essere esercitate.

5.2 Alla Data di Rilevazione delle *Performance*, 31 dicembre 2024, l'Organo di gestione del Piano

rileverà insindacabilmente le *Performance* Individuali e della Società di cui all'art. **6.2** del Regolamento e determinerà la maturazione delle Opzioni Esercitabili.

5.3 Dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (di seguito “Prima Finestra Temporale”), ciascun Beneficiario potrà esercitare fino ad un terzo delle Opzioni Esercitabili.

Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 (di seguito “Seconda Finestra Temporale”), ciascun Beneficiario potrà esercitare fino ad un terzo delle Opzioni Esercitabili.

Dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027 (di seguito “Terza Finestra Temporale”), ciascun Beneficiario potrà esercitare fino ad un terzo delle Opzioni Esercitabili.

6 - ESERCIZIO DELLE OPZIONI

6.1 Le Opzioni potranno essere esercitate a condizione che, per ciascuna Finestra Temporale:

- i*) il Beneficiario del Piano rivesta rispettivamente la qualifica di dipendente, consulente finanziario e membro della Società come indicato nell'art. **2** del Regolamento;
- ii*) il Beneficiario non abbia comunicato le proprie dimissioni dalla Società;
- iii*) il Beneficiario non abbia rimesso l'incarico di amministratore;
- iv*) il Beneficiario consulente finanziario non abbia esercitato il recesso dal contratto di agenzia;
- v*) il Beneficiario non sia stato destinatario di una comunicazione di licenziamento, ovvero di revoca dell'incarico di amministratore della Società nel caso in cui il Beneficiario rivesta la qualifica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, o di recesso e/o risoluzione dal contratto di agenzia qualora il Beneficiario rivesta la qualifica di consulente finanziario.

6.2 Fermo restando il rispetto della condizione di cui al precedente art. **6.1**, le Opzioni potranno essere esercitate a condizione che SCM raggiunga gli Obiettivi di *Performance* della Società indicati nella Lettera di Assegnazione e che al contempo i Beneficiari del Piano raggiungano gli Obiettivi di *Performance* Individuali indicati anch'essi nella Lettera di Assegnazione.

6.3 L'organo preposto alla verifica degli Obiettivi di *Performance* Individuali e della Società durante il Periodo di Valutazione è il Consiglio di Amministrazione della Società, il quale, alla Data di Rilevazione delle *Performance*, individuata nel 31 dicembre 2024, verificherà e comunicherà a ciascun Beneficiario del Piano, a mezzo PEC, una Lettera di Attribuzione avente il seguente contenuto: *i*) le *Performance* Individuali e della Società raggiunte; *ii*) il numero delle Opzioni Esercitabili; *iii*) le modalità per esercitare le Opzioni Esercitabili; *iv*) il Prezzo di Sottoscrizione delle Azioni della Società.

7 - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI

7.1 Il Beneficiario delle Opzioni maturate, dovrà inviare alla Società la Comunicazione di Conferma, a mezzo pec, entro e non oltre ciascuna Finestra Temporale individuata all'art. **5.3** del presente Regolamento, il numero delle Opzioni che intende esercitare e il numero di conto deposito titoli su cui verranno depositate le Azioni sottoscritte.

7.2 Ogni Beneficiario potrà esercitare anche parzialmente le Opzioni Esercitabili in ciascuna Finestra Temporale.

7.3 Le Opzioni non esercitate alla scadenza di ciascuna Finestra Temporale potranno essere esercitate nella Finestra Temporale successiva.

7.4 Qualora alla data di cessazione della Terza Finestra Temporale, il Beneficiario non abbia esercitato le Opzioni mediante l'invio della comunicazione di cui all'art. **7.1**, le Opzioni Esercitabili si intenderanno integralmente e definitivamente annullate e non esercitabili.

7.5 Ciascun Beneficiario ha diritto a sottoscrivere Azioni della Società in base al numero di Opzioni Esercitabili ad esso spettanti, corrispondendo alla Società il Prezzo di Sottoscrizione, secondo le modalità previste al successivo art. **7.6** del Regolamento.

7.6 L'esercizio delle Opzioni Esercitabili si intenderà validamente effettuato all'atto della sottoscrizione delle Azioni da parte del Beneficiario e dell'integrale pagamento alla Società del relativo Prezzo di Sottoscrizione, da effettuarsi entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla avvenuta ricezione della Comunicazione di Conferma da parte del Beneficiario, in una delle seguenti modalità: a) assegno circolare; b) ordine irrevocabile ad una banca di procedere al pagamento del Prezzo di Sottoscrizione.

7.7 A seguito dell'esercizio delle Opzioni Esercitabili eseguito dal Beneficiario, allo stesso verrà attribuito il numero delle Azioni corrispondente alle Opzioni esercitate.

7.8 Le Azioni da emettere a seguito dell'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario saranno interamente liberate ed emesse entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi dal versamento del Prezzo di Sottoscrizione da parte del Beneficiario. Resta a tal fine inteso che:

- i)* la Società dovrà emettere le Azioni sottoscritte dal Beneficiario a seguito del valido esercizio delle Opzioni a nome di quest'ultimo;
- ii)* le Azioni di cui al punto *i) supra*, dovranno essere depositate sul conto deposito titoli indicato dal Beneficiario nella Comunicazione di Conferma cui all'art. **7.1** del Regolamento;
- iii)* le Azioni sottoscritte dal Beneficiario daranno diritto al medesimo di godere dei diritti patrimoniali e amministrativi spettanti agli azionisti della Società a partire dalla data di emissione.

8 - LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

8.1 I Beneficiari del Piano hanno facoltà di cedere, trasferire e assoggettare a vincoli le Azioni da loro sottoscritte a seguito dell'esercizio delle Opzioni secondo le seguenti modalità:

- i)* fino ad un terzo delle Azioni sottoscritte o attribuite dopo il termine di sei mesi dalla loro sottoscrizione o attribuzione;
- ii)* fino a due terzi delle Azioni sottoscritte o attribuite dopo il termine di un anno dalla loro sottoscrizione o attribuzione;
- iii)* fino al totale delle Azioni sottoscritte o attribuite dopo il termine di diciotto mesi dalla loro sottoscrizione o attribuzione.

9 - EVENTI RIGUARDANTI I BENEFICIARI

9.1 Il Beneficiario perderà automaticamente e istantaneamente tutti i diritti relativi alle Opzioni, i quali diverranno inefficaci e il medesimo non avrà inoltre diritto a ricevere alcun compenso o indennizzo a qualsivoglia titolo da parte della Società, qualora, prima dell'esercizio delle Opzioni, si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a)** ove il Beneficiario fosse un dipendente:
 - i)* ricezione da parte del Beneficiario di una lettera di risoluzione dal rapporto di lavoro subordinato con la Società per ragioni disciplinari o per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - ii)* consegna alla Società di una lettera di dimissioni da parte del Beneficiario dal rapporto di lavoro;
 - iii)* cessazione consensuale del rapporto con il Beneficiario;
- b)** ove il Beneficiario fosse un amministratore non dipendente:
 - i)* revoca per giusta causa dalla carica di amministratore della Società;
 - ii)* consegna alla Società di una lettera di dimissioni da parte del Beneficiario dalla carica;
 - iii)* cessazione consensuale del rapporto con il Beneficiario;
- c)** ove il Beneficiario fosse un consulente finanziario:
 - i)* ricezione da parte del Beneficiario di una lettera di risoluzione e/o recesso dal rapporto di collaborazione per colpa e/o altro fatto del Beneficiario;
 - ii)* consegna alla Società di una lettera di risoluzione e/o recesso da parte del Beneficiario dal rapporto di collaborazione;
 - iii)* cessazione consensuale del rapporto con il Beneficiario.

9.2 La previsione di cui al precedente art. **9.1** non troverà applicazione nel caso in cui alla cessazione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o del mandato di amministratore faccia seguito l'assunzione e/o il conferimento di un mandato come amministratore e/o l'instaurazione di un

rapporto di collaborazione del Beneficiario con una Società del gruppo di cui fa parte SCM.

9.3 Il Beneficiario interessato (o i suoi successori *mortis causa*) manterrà la titolarità delle Opzioni Esercitabili alla condizione che uno degli eventi, come di seguito elencati, si verifichi successivamente al 31 dicembre 2021:

- i)* ricezione da parte del Beneficiario di una lettera di recesso per ragioni economico/organizzative della Società, riconosciute come tali dal Consiglio di Amministrazione ai fini del presente articolo;
- ii)* cessazione del mandato di amministratore per ragioni economico/organizzative della Società, riconosciute come tali dal Consiglio di Amministrazione ai fini del presente articolo;
- iii)* cessazione del rapporto di collaborazione per ragioni economico/organizzative della Società, riconosciute come tali dal Consiglio di Amministrazione ai fini del presente articolo;
- iv)* morte del Beneficiario;
- v)* invalidità permanente del Beneficiario tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro e/o di collaborazione e/o del mandato di amministratore.

Restano in ogni caso valide tutte le altre condizioni previste nel Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i termini di maturazione e le condizioni di esercizio di cui agli artt. **5.1**, **5.2**, **5.3** e **6.2** del Regolamento).

9.4 Sono in ogni caso fatti salvi accordi particolari che possano essere conclusi con i Beneficiari in occasione della risoluzione consensuale del rapporto degli stessi con la Società.

10 - EVENTI STRAORDINARI

10.1 Qualora venga promossa un'offerta pubblica di acquisto o un'offerta pubblica di scambio avente ad oggetto azioni della Società, i Beneficiari manterranno il diritto di esercitare le Opzioni Esercitabili secondo quanto previsto dai precedenti articoli. Resta inteso che il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di concedere ai Beneficiari di esercitare anticipatamente (in tutto o in parte) le Opzioni Assegnate (anche se non ancora Esercitabili).

10.2 In caso di operazioni straordinarie sul capitale della Società non espressamente disciplinate dal Regolamento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, scissioni, riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni, riduzioni valore nominale delle Azioni per perdite, aumenti del capitale della Società, gratuiti o a pagamento, offerti in opzione agli azionisti ovvero senza diritto di opzione, eventualmente anche da liberarsi mediante conferimento in natura, raggruppamento o frazionamento di Azioni ovvero modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o sul Piano, il Consiglio di Amministrazione apporgerà al Regolamento, autonomamente e senza necessità di ulteriori approvazioni dell'Assemblea

degli azionisti della Società, tutte le modificazioni ed integrazioni ritenute necessarie o opportune per mantenere invariati, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, i contenuti sostanziali ed economici del Piano.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione potrà apportare modifiche al Piano con riferimento, tra l'altro, in via esemplificativa e non tassativa: *(i)* alla definizione e/o al numero massimo e/o alle caratteristiche, delle Opzioni e/o delle Azioni oggetto del Piano, tenuto conto del numero di nuove azioni ordinarie della Società rivenienti da aumenti di capitale eventualmente deliberati al servizio del Piano e/o di eventuali ulteriori piani di incentivazione, anche su base azionaria, nonché *(ii)* alle condizioni di esercizio delle Opzioni, nonché *(iii)* alla eventuale successiva integrazione dei soggetti Beneficiari ed alle condizioni soggettive ed oggettive per l'individuazione degli stessi.

10.3 In caso di *delisting* delle Azioni della Società, le Opzioni verranno annullate.

11 - MODIFICHE AL PIANO E CONCLUSIONE DELLO STESSO

11.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società può apportare al Piano le modifiche da esso ritenute opportune, a proprio insindacabile giudizio, al fine, a titolo meramente esemplificativo, di: *i)* tenere conto di eventuali modifiche legislative, ovvero *ii)* consentire ai Beneficiari di godere, ovvero continuare a godere, di normative di favore. Il Consiglio di Amministrazione comunicherà ai Beneficiari le suddette modifiche, secondo le modalità di cui all'art. **4.1** del Regolamento, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'approvazione della medesima modifica.

11.2 La Società si riserva altresì il diritto insindacabile, in presenza di eventi straordinari che incidano sul valore delle Azioni, di sostituire il Piano con diverso piano di incentivazione azionaria ovvero con altro meccanismo di incentivazione che rifletta comunque nella sostanza gli scopi ed i benefici del Piano stesso.

11.3 Il Piano si concluderà alla data di scadenza che è determinata al 31 dicembre 2027.

12 - GESTIONE DEL PIANO

12.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'Organo di gestione del Piano. Esso ha tutti i poteri operativi di gestione del Piano, anche delegabili, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di: *i)* introdurre eventuali modificazioni al Regolamento ogni qualvolta si rendano necessarie e/o opportune ai fini dell'adeguata attuazione dello stesso; *ii)* rilevare il raggiungimento delle *Performance* Individuali e della Società; *iii)* comunicare, così come previsto dall'art. **6.3** del Regolamento, ai Beneficiari, il numero delle Opzioni Esercitabili.

12.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà conferire mandato ad una Società fiduciaria e/o istituire un *Trust*, ai fini della gestione ed attuazione concreta e operativa del Piano.

12.3 I compiti affidati dal Consiglio di Amministrazione alla Società fiduciaria e/o al *Trust* verranno espressamente indicati nel mandato gestorio conferito dal Consiglio di Amministrazione alla Società fiduciaria e/o al *Trust*.

13 - ARBITRATO

13.1 Qualsiasi controversia scaturente dal Piano e/o dal Regolamento, ivi compresa la loro esecuzione ed interpretazione, dovrà essere risolta, in via definitiva, da un arbitrato rituale, disciplinato dal Regolamento della Camera Arbitrale di Milano in vigore al momento in cui detta controversia è insorta.

13.2 Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati in conformità al Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano. Due arbitri saranno nominati rispettivamente dalla Società e dal Beneficiario con cui è sorta la controversia. Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato d'intesa dai due arbitri nominati dalle parti. Qualora la nomina di un arbitro ad opera di una di dette parti, ovvero la nomina condivisa del Presidente da parte degli arbitri nominati dalle Parti non avvenisse entro i termini stabiliti dal suddetto Regolamento, tale arbitro sarà nominato direttamente dal Presidente del Tribunale di Milano, su istanza dell'altra parte in riferimento all'arbitro di parte e dalla parte più diligente in riferimento al Presidente del Collegio Arbitrale.

Salvo diverso accordo scritto tra la Società e il Beneficiario con cui è sorta la controversia, la sede dell'arbitrato sarà a Milano.

Le spese dell'arbitrato saranno ripartite tra le parti dagli arbitri, che provvederanno a tale ripartizione nell'emanare la loro decisione.

Gli arbitri risolveranno ogni controversia secondo diritto ed in conformità alle norme previste dal codice di procedura civile italiano, e le loro decisioni avranno efficacia di sentenza tra le parti e saranno inappellabili.

13.3 Fermo quanto sopra previsto, si conviene che qualunque controversia connessa al Piano e/o Regolamento non compromettibile in sede di arbitrato, sarà di competenza esclusiva del foro di Milano.

14 - ACCETTAZIONE DEL PIANO

14.1 Aderendo alla proposta di partecipazione al Piano mediante sottoscrizione della Lettera di Assegnazione, ciascun Beneficiario accetta e si impegna a rispettare tutte le condizioni ed i termini del Regolamento.

15 - RAPPORTI DI LAVORO

15.1 La partecipazione dei Beneficiari al Piano non costituisce, né fa sorgere alcun diritto o aspettativa di qualsivoglia natura, anche futura, riguardante o comunque relativa al rapporto dei Beneficiari con la Società. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle Leggi o dai contratti vigenti. L'adesione al Piano non vale inoltre a costituire, ove non già sussistente, un rapporto di lavoro tra i Beneficiari e la Società e non comporta l'insorgenza tra i Beneficiari e la Società di diritti diversi da quanto previsto dal Piano.

15.2 Ogni eventuale beneficio economico derivante dalla partecipazione dei Beneficiari al Piano non rileverà ai fini del computo degli istituti retributivi indiretti e/o differiti (nessuno escluso) cui ciascun Beneficiario abbia diritto ai sensi di Legge e di contratto (collettivo e/o individuale) applicabile (quali, in via esemplificativa e non esaustiva: TFR, indennità sostitutiva del preavviso, indennità risarcitorie per licenziamento ingiustificato, indennità di fine rapporto di qualsiasi natura, indennità per ferie non godute, tredicesima e quattordicesima mensilità e così via). Ove peraltro tali benefici assumessero rilievo ai sensi di Legge e/o di contratto collettivo ai fini del computo dei predetti istituti retributivi differiti e/o indiretti, i medesimi benefici debbono ritenersi comprensivi di tutto quanto maturerebbe con riferimento agli stessi istituti.

15.3 La partecipazione dei Beneficiari al Piano non comporta l'insorgere di alcun diritto o aspettativa ad un periodo di durata minima garantita del rapporto di lavoro esistente, né alcuna rinuncia della Società all'esercizio dei propri diritti nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi Beneficiari.

16 - OBBLIGHI FISCALI E CONTRIBUTIVI

16.1 Le imposte sul reddito dei Beneficiari dovute in base alle norme in vigore *ratione temporis*, incluse le imposte relative all'esercizio delle Opzioni, alla consegna delle Azioni e alla loro eventuale successiva vendita, saranno a carico dei Beneficiari. Conseguentemente, nel caso in cui si rendessero dovute le ritenute di legge, i Beneficiari saranno tenuti a fornire tempestivamente la provvista necessaria per permettere al soggetto obbligato al versamento delle ritenute medesime di effettuare i pagamenti dovuti quale sostituto di imposta, il quale avrà altresì facoltà di porre in compensazione l'ammontare di tali ritenute con gli importi dovuti a qualsivoglia titolo al Beneficiario.

16.2 Quanto sopra sarà applicabile anche ai contributi assistenziali e previdenziali eventualmente dovuti a seguito dell'adesione ed esecuzione del Piano, in base alle norme in vigore *ratione temporis*.

17 - SCINDIBILITÀ

17.1 Qualora un articolo o paragrafo del Regolamento risulti nullo o invalido o inefficace, esso sarà considerato come inefficace entro i limiti di tale nullità o invalidità e non pregiudicherà l'efficacia

delle altre disposizioni del Regolamento.

18 - TERMINI

18.1 Tutti i termini previsti nel Regolamento debbono intendersi come essenziali, fermo restando che, qualora un termine coincida con un giorno diverso da un giorno lavorativo, detto termine verrà automaticamente differito al giorno lavorativo immediatamente successivo.

19 - ARROTONDAMENTI

19.1 Al fine della determinazione dei valori e degli importi del Piano, tutti gli ammontanti risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nel Regolamento saranno arrotondati al centesimo superiore, se espressi in Euro.

20 - LEGGE APPLICABILE

20.1 Il Regolamento è regolato esclusivamente dalla Legge italiana.

21 - COMUNICAZIONI

21.1 Qualsiasi comunicazione, richiesta o consentita dalle disposizioni del Regolamento, dovrà essere effettuata mediante pec e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, purché indirizzata come segue:

- se indirizzata alla Società, all'indirizzo scmsim@legalmail.it;
- se indirizzata ai Beneficiari, all'indirizzo di posta elettronica che ognuno di essi avrà avuto premura di comunicare alla Società in via preventiva rispetto alla sottoscrizione della Lettera di Assegnazione di cui all'art. 4.1 del Regolamento, ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente alla Società, secondo le medesime modalità.